



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l' 11 Dicembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Becchetti Dr. Alfredo Maria, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TRINCHERA STEFANO SEGUITO GARA FOGGIA/TERNANA DEL 9.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo con procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CUOMO LUIGI SEGUITO GARA POTENZA/PERUGIA DEL 2.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 85/C del 4.12.2007)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica, inflitta al calciatore Cuomo Luigi, da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma l'11 Dicembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete